

**COMUNE DI ORMEA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI FUNERALI  
GRATUITI**

*Approvata con deliberazione del Consiglio comunale*

### **Art.1)**

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione e/o la cremazione:

- a) per le salme di persone residenti nel Comune di Ormea, sole ed in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- b) per le salme di persone residenti nel Comune di Ormea sole e prive di rete familiare/amicale;
- c) per le salme di persone residenti nel Comune di Ormea in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare/amicale;
- d) per le salme di persone residenti nel Comune di Ormea per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;

### **Art.2)**

Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rivarrà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.

Nel caso di persone di cui alla lettera d) qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

### **Art.3)**

In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale.

Per chi è in possesso di permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso.

In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune di Ormea è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.

Per i funerali effettuati dal Comune di Ormea per persone con residenza presso altri Comuni per gli oneri della sepoltura il Comune di Ormea potrà rivalersi sul Comune di residenza.

### **Art.4)**

Lo stato di bisogno della persona deceduta è definito dal Comune di Ormea sulla scorta di apposite verifiche e relazioni dei Servizi Socio Assistenziali competenti.

### **Art.5)**

La procedura per il funerale gratuito è la seguente:

- a) Il Servizio Socio Assistenziale avuta notizia di persone decedute di cui alla lettera a), b), c) e d) inoltrerà richiesta di funerale gratuito al Comune di Ormea, corredata da dichiarazione in cui si attesti, in base alle informazioni acquisite, le condizioni di solitudine e/o indigenza della persona o l'indigenza o la situazione di disinteresse dei familiari tenuti a provvedervi e dell'intera rete familiare/amicale. Prima di inoltrare richiesta, i Servizi Socio Assistenziali procederanno ad effettuare, in collaborazione con l'Ufficio Anagrafe del Comune, una prima verifica circa la non esistenza sul territorio comunale di eventuali parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

- b) il Comune di Ormea – Servizio Amministrativo - contabile, ricevuta la richiesta, procederà all'effettuazione del funerale, rimborsando le spese sostenute. Il funerale dovrà avere caratteristiche di decoro e sobrietà.
- c) Il Servizio Amministrativo – contabile, continuerà la ricerca della eventuale esistenza, anche al di fuori del territorio comunale, di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile;
- d) Qualora da tali ricerche emerga l'esistenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti e venga riscontrata la possibilità economica della famiglia, si procederà al recupero delle spese sostenute nei casi di cui alle lettere b) e d)